


INFORMATIVA SUL

- **DECRETO LEGGE RECANTE “INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI”**
- **DECRETO LEGGE 194/09 RECANTE “PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**



Provvedimenti di interesse degli enti locali

ITER:

Nell'ambito del decreto legge n. 194/09 recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto milleproroghe) il relatore del provvedimento, sen. Lucio Malan ha presentato un emendamento comprendente tutto il decreto legge riguardante interventi urgenti per gli enti locali che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2010 (emendamento 3.0.1).

L'esame del d.l. milleproroghe sta proseguendo in commissione affari costituzionali del Senato ed in questa sede l'ANCI ha già provveduto ad inviare alcune proposte di emendamenti e di subemendamenti.

Nel frattempo in Gazzetta Ufficiale è stato comunque pubblicato il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 (G.U. del 26.1.10) concernente "Interventi urgenti concernenti gli enti locali".

Si segnala inoltre che sempre nell'ambito del d.l. 194/09 - milleproroghe sono state presentate tutte le proposte di emendamenti dell'ANCI. In particolare si segnala: la richiesta di soppressione dell'art. 9 comma 4 sulle zone franche urbane; la proroga al 31 dicembre 2010 degli sfratti (emendamento proposto anche dal relatore) e il rinvio al 31 dicembre 2010 del termine concesso ai Comuni per adeguare i centri di raccolta rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) alla disciplina introdotta dal DM Ambiente 08 aprile 2008.

Si allegano di seguito:

1. Proposta di emendamento 3.0.1 del Sen. Lucio Malan al d.l. 194/09;
2. Proposte di subemendamenti ed emendamenti ANCI al d.l. 194/09-milleproroghe;
3. Testo del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2;
4. Proposte di emendamenti ANCI già presentate in commissione affari costituzionali al d.l. milleproroghe

Allegato 1:

Emendamenti presentati dal relatore Lucio Malan in commissione affari costituzionali del Senato al d.l. 194/09-milleproroghe

3.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi urgenti concernenti Enti Locale e Regioni)

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli."

2. All'articolo 2, comma 184, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "consiglieri comunali" sono aggiunte le seguenti: "e dei consiglieri provinciali".

3. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

4. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente decreto-legge, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna Regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

6. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2005, n. 26.

7. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

8. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo

2-*quater*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

"23-*bis*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012."

10. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 9 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

11. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "in favore del comune di Roma" sono soppresse.

12. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

a) le parole: "comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189" sono sostituite dalle seguenti: "comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti";

b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo".

13. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "comune di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "Commissario straordinario del Governo";

b) al primo periodo le parole: "concorrenza dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "concorrenza dei cinque sestimi dell'importo", e le parole: ", quanto a 500 milioni di euro, sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze e il", le parole: "comune di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "Commissario straordinario del Governo";

d) al secondo periodo, le parole da: "subordinatamente" fino a: "comma 190" sono sostituite dalle seguenti: "subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190";

e) al secondo periodo, dopo le parole: "il 31 dicembre 2010" sono inserite le seguenti: ", anche tramite il ricavato delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo".

14. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 2 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato Direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i Rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con

riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori».

Allegato 2:

Proposte di Emendamenti e subemendamenti ANCI che saranno inviate al d.l. 194/09-milleproroghe (AS 1955-Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative)

Proposte di Subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore

Sen. Lucio Malan

All'emendamento del relatore 3.0.1 dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2 bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d) della legge 23 dicembre 2009 n. 191, aggiungere infine le seguenti parole: "salvo che nei Comuni con popolazione superiore a 65 mila abitanti e nei comuni capoluogo di provincia. In tutti comuni e le province in cui il direttore generale esterno non sia stato nominato le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario".

All'emendamento del relatore 3.0.1 inserire il seguente comma:

Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo le parole "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;" aggiungere il seguente periodo:

"La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione".

Motivazione

La proposta è finalizzata a recepire quanto sancito dalla sentenza 340/2009 della Corte Costituzionale, consentendo al contempo ai Comuni di avere certezza sui tempi necessari per il completamento delle procedure di verifica previste dalle leggi regionali. Ciò appare

essenziale per permettere ai Comuni di attuare le valorizzazioni come previsto dal provvedimento qui considerato.

All'emendamento del relatore 3.0.1 inserire il seguente comma:

(Modifiche al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 128, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole "sessanta giorni" con le seguenti parole "trenta giorni"

All'emendamento del relatore 3.0.1, al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:

"Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010".

Motivazione

Occorre una norma che dia coerenza all'impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.

I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l'attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l'innovazione locale.

All'emendamento 1.41 del Relatore aggiungere il seguente comma 20 quater:

20 quater. Al comma 6 ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla fine del periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 2" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei Comuni, i loro consorzi e associazioni";

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto l'affidamento di incarichi dirigenziali a termine negli Enti Locali è oggetto di una disciplina speciale recata dall'articolo 110 del Decreto legislativo n. 267/2000; in secondo luogo va rilevato che sussiste un problema oggettivo di applicabilità agli Enti Locali dei criteri di computo definiti dai commi 6 e 6 bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001; la disposizione, infatti, nel porre dei vincoli percentuali, fa espresso riferimento alla dirigenza di prima e seconda fascia, mentre nelle amministrazioni locali, come è noto, non vi è tale differenziazione dei ruoli.

Sostituire l'emendamento 9.20 del relatore con il seguente:

All'articolo 9, sopprimere il comma 4 e aggiungere il seguente comma:

Sostituire il comma 341-quater dell'art.1 della Legge finanziaria 2007 (L.296/96) così come modificata dalla legge finanziaria 2008 (L.244/2007) con il seguente:

Con decreto del Ministero delle Finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.281/1997 ed in considerazione delle disponibilità finanziarie, le condizioni e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali, individuando specifici limiti temporali e di tipologie di beneficiari.

MOTIVAZIONE

La normativa previgente che, con la soppressione richiesta si vorrebbe ripristinare, disciplinava il dispositivo delle Zone Franche Urbane così come autorizzato dalla Commissione Europa con decisione C(2009) 8126 del 28 10 2009.. Tale dispositivo prevedeva, essenzialmente, un regime di esenzioni fiscali e contributive riconosciute in forma automatica ai soggetti beneficiari.

La modifica che ora si vuole sopprimere, attraverso la trasformazione di queste esenzioni in semplici contributi, oltre a rendere probabilmente necessaria una nuova notifica alla Commissione Europea, con tempi ed esiti incerti, depotenzia l'istituto e ne snatura le caratteristiche, svuotandone la carica di attrattività per le imprese potenzialmente beneficiarie.

Per tali motivi ne risulterebbero pregiudicati gli effetti attesi, compromettendo irrimediabilmente l'adeguatezza e l'appropriatezza del dispositivo rispetto alle finalità di

contrasto ai fenomeni di esclusione sociale ed economica degli spazi urbani interessati, indicate dall'art.1 comma 340 della Legge 27 dicembre n°296 come modificata dall'art.2 della legge 24 dicembre 2007 n°244

L'ANCI e Sindaci delle città interessate dalle ZFU ritengono essenziale salvare l'essenza costitutiva e il carattere innovativo della sperimentazione dell'istituto Zone Franche Urbane, con le forme di esenzioni ivi originariamente previste e così come autorizzate dalla Commissione Europea.

Tuttavia, con senso di responsabilità istituzionale, ci si fa carico di eventuali limitazioni applicabili alla sperimentazione in ragione delle esigenze di sostenibilità finanziaria della stessa, da determinare in sede di emanazione del decreto attuativo adottato previa intesa di Conferenza Unificata.

All'emendamento 9.70 del relatore dopo le parole "di cui al comma 3 lettera b)", aggiungere le parole " a), c) e d)" e sostituire dalla parola risorse fino alla fine del periodo con le seguenti parole: "Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito."

MOTIVAZIONE

Al fine di dare le stesse possibilità ai Comuni che si sono avvalsi nel 2009 dell'esclusione delle entrate straordinarie previste dall'abrogato comma 8 dell'articolo 77bis del Decreto legge 112/2008 convertito in legge 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni, si propone di mantenere per tutti i Comuni le medesime esclusioni del citato comma 8, ossia anche quelle derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

PROPOSTE EMENDAMENTI - FINANZIARI

Aggiungere il seguente articolo:

(Immobili D)

“Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell’articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell’Interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall’anno 2001 a tutto l’anno 2009. Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze emanerà apposito decreto. Per i Comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all’anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall’avvenuto minore gettito”.

MOTIVAZIONE

Dall’anno 1998, con legge n. 448, e successivamente dall’anno 2000, con la legge n. 388, i Comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi qualora si verifichi una perdita di gettito ICI dovuta alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D.

Le modalità di rimborso sono stabilite con il decreto interministeriale 01 luglio 2002, n. 197 che definisce il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti: i Comuni hanno concluso tali adempimenti in ossequio alle circolari pubblicate dai Ministeri competenti.

Negli anni di vigenza della norma, si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i Comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del Patto di Stabilità Interno.

Il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189, prevede che i Comuni, interessati dalla riclassificazione degli immobili nel gruppo catastale D, presentino entro il 31 gennaio 2009 la dichiarazione attestante il relativo minore gettito, anche se già presentata, per ottenere l’attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali senza alcuna indicazione in merito al criterio di corresponsione dei trasferimenti.

La riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i Comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi e ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ancorché in condivisione con il Ministero dell'Interno, trasmette le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza.

Le spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno in data 2 dicembre 2009 modificano l'importo di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate.

Il rischio per i Comuni è l'annullamento di residui attivi legittimamente iscritti a bilancio con la gravissima conseguenza di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la chiusura dei bilanci e il rispetto del Patto di Stabilità.

L'emendamento vuole eliminare la disparità di trattamento tra quei Comuni che hanno certificato con le vecchie indicazioni, che quindi rischiano di subire pericolosi tagli, e quei pochi Comuni che, certificando con la nuova modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, aggiungere il seguente comma:

“Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 77-bis, al comma 20 e dall'articolo 61 comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133”.

MOTIVAZIONE

La giustificazione della proposta di emendamento si rinviene nella circostanza per cui l'ente commissariato per un anno o frazione di anno ha dovuto procedere alla gestione dell'ordinaria amministrazione tramite il commissario governativo. Ciò significa che è venuto a mancare l'organo politico (la Giunta) che poteva prendere decisioni e questo costituisce indubbiamente un motivo forte per escludere i detti enti dal rispetto di alcune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21 bis aggiungere i seguente commi:

21 ter "I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008"

21 quater "All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010."

MOTIVAZIONE

I vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, non consentono il pagamento da parte dei Comuni delle opere infrastrutturali già avviate sul territorio. Al fine quindi di consentire lo sviluppo del territorio e il completamento delle opere si rende necessario escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità un importo fino al 15% dell'ammontare del fondo di cassa oppure del 4% dei residui passivi in conto capitale risultante al 31 dicembre 2008.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21 bis aggiungere il seguente comma 21 ter:

"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77 bis e al comma 10 dell'articolo 61 del Decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009.

MOTIVAZIONE

La richiesta nasce dall'esigenza di non penalizzare i Comuni che hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Inoltre, importanti misure sono state adottate dai Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica globale sulle fasce più deboli della popolazione.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, dopo il comma 7 ter aggiungere il seguenti commi:

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

MOTIVAZIONE

Si chiede di aggiungere i commi 7 quater e quinquies nel senso di prevedere una volta per tutte l'esclusione dal saldo finanziario di tutte le entrate e le spese sostenute dai Comuni in attuazione di ordinanze emanate da Presidente del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare eventi straordinari, sia che abbiano carattere di calamità naturale sia di gravi incidenti quali ad esempio disastri ferroviari, aerei ecc..

Stesso ragionamento è opportuno per le risorse provenienti dai vari Ministeri destinate a prevenire disastri naturali controllabili quali ad esempio il dissesto idrogeologico, fronteggiato con apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, dopo il comma 7 ter aggiungere i seguenti commi:

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse

7-quinquies Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira, come già accaduto per le spese derivanti dall'attuazione delle ordinanze emanate dal presidente del Consiglio dei Ministri a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, ad eliminare dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, entrate e spese derivanti dalla realizzazione di interventi finanziati dall'Unione europea. L'esclusione vale anche per le risorse che, prima di confluire nel bilancio di comuni e province, passano dal bilancio statale e regionale.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, aggiungere li seguente comma:

“Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.”

MOTIVAZIONE

Il disposto consente agli Enti locali che hanno usufruito per il 2009 delle esclusioni previste dall'abrogato comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di ricalcolare gli obiettivi 2010 e 2011 tenendo conto delle suddette esclusioni sia nel computo della base di calcolo sia in quello degli obiettivi.

L'obiettivo è quello di rendere coerente nel tempo la manovra di finanza pubblica che, altrimenti, diventerebbe insostenibile per gli enti che hanno applicato le esclusioni per la determinazione degli obiettivi per il 2009.

Il provvedimento non comporta oneri a carico della Pubblica Amministrazione, né genera effetti sull'indebitamento netto della PA, così come sancito dalla relazione tecnica di accompagnamento all'introduzione del suddetto comma 8.

Aggiungere il seguente articolo:

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con legge n.102 del 3 agosto 2009 al comma 1 lettera a) punto 2 della, le parole "la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa" **sono soppresse**.

MOTIVAZIONE

Si evidenzia in questa ipotesi l'impossibilità a prevedere una responsabilità in capo ad un soggetto in assenza di alcun giudizio di merito; la disposizione sopra richiamata si traduce materialmente in una serie di adempimenti cui il funzionario, prima di impegnare la spesa deve fare fronte, tra cui:

1. verificare se esiste lo stanziamento di bilancio, (adempimento che allo stato attuale risulta già previsto dalla normativa);
2. verificare che quando da quell'impegno sorgerà la necessità di pagare, (presumibilmente dopo 2 o 3 anni - tempi ordinari di realizzazione delle opere cantierate), il pagamento possa avvenire rispettando i saldi imposti dal patto di stabilità, relativi ad annualità future.

La conseguenza di tale previsione è che un significativo numero di Comuni, avrà difficoltà ad appaltare nuovi lavori o opere pubbliche, poiché la minaccia incombente di una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al funzionario che non rispetti l'obbligo di accertamento ha di fatto la conseguenza di "frenare" l'avvio di procedure che comportino spese di investimento.

Inoltre, la disposizione provoca un disallineamento nella quotidiana gestione dell'Ente locale; si verificano infatti situazioni complesse in quanto, mentre i vertici politici decidono di privilegiare gli investimenti al fine di fronteggiare la crisi che sta attraversando il Paese, dirigenti e funzionari sono costretti a non dare seguito a quanto già deciso a livello politico per i motivi sopra esposti.

Si chiede pertanto l'eliminazione di una siffatta disposizione al fine di non aggravare la già difficile gestione finanziaria dei Comuni consentendo allo stesso tempo un reale recupero della crisi degli investimenti.

Aggiungere il seguente articolo:

(riversamento comuni alluvionati)

All'articolo 2 al comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) aggiungere il seguente periodo:

“Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato”.

MOTIVAZIONE

L'art. 2, comma 14, della Legge finanziaria per l'anno 2008 dispone che le somme che residuano ai Comuni dalle assegnazioni operate dal Ministero dell'Interno finalizzate all'erogazione di contributi per i danni subiti dall'alluvione del 5 e 6 novembre 1994, ai sensi del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691 (legge 16 febbraio 1995 n. 35) e del decreto legge 28 agosto 1995 n. 364 (legge 27 ottobre 1995 n. 438), rimangono a disposizione degli Enti e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

La possibilità di utilizzare i fondi solo per i Comuni che non abbiano adempiuto alla restituzione di quanto risultato in eccesso rispetto all'assegnazione iniziale non si fonda sui principi di uguaglianza e parità di trattamento che devono caratterizzare qualsiasi provvedimento normativo.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77bis del Decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente comma:

“Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente.”

MOTIVAZIONE

Al fine di avere un equilibrio di sistema il decreto fissa un livello di pressione fiscale a livello regionale che permetta agli Enti di adeguarsi a quella che sarà la media stabilità a livello centrale

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77bis del Decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente comma:

“Le spese in conto capitale degli Enti Locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009 , che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 dell'art. 77bis della legge 133/2008, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal con Decreto del Ministero dell' Economia e Finanze da adottare entro il 30/4/2010 , sentita la Conferenza Unificata . Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 Maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari”

MOTIVAZIONE

Il Decreto legge 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha fissato un contributo per il comparto Comuni per il risanamento della finanza pubblica molto

elevato creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti. Si ricorda infatti che sono intervenuti due decreti legge nel corso del 2009 che hanno dato la possibilità ai Comuni di escludere dal patto alcuni pagamenti per gli investimenti. Considerato il precario equilibrio creatosi dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, si ritiene utile fornire ai Comuni uno strumento, già presente nella Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che permette di anticipare le spese in conto capitale finanziate precedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il provvedimento consente di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge n. 185 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 le cui modalità sono attuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

Sostituire i commi dal comma 1 al comma 20 dell'articolo 77bis del Decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 con i seguenti commi:

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera a).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera b).

7 bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dalla Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le Province e i Comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

8.(omissis)

9. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

10. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008.

12. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito web « ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it », le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

15. Qualora dai conti della tesoreria statale degli Enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

16. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

17. Gli Enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

18. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

19. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione."

MOTIVAZIONE

L'emendamento corregge gli obiettivi di finanza pubblica previsti per il comparto dei Comuni per il triennio 2010-2012, definendo una regola di aggiustamento verso l'equilibrio di bilancio per tutti i Comuni soggetti al Patto (enti con più di 5.000 abitanti, non commissariati).

La regola prevede che ogni anno ciascun Ente migliori di una prefissata percentuale il saldo obiettivo dell'anno precedente, qualora questo registri un disavanzo, fino a raggiungere il pareggio di bilancio in termini di competenza mista.

La regola prevede, simmetricamente, che ciascun Ente peggiori di una prefissata percentuale il saldo obiettivo dell'anno precedente, qualora questo registri un avanzo, fino a raggiungere il pareggio di bilancio in termini di competenza mista.

Le percentuali di miglioramento del saldo sono superiori a quelle di peggioramento perché il raggiungimento del pareggio da una posizione di disavanzo è più agevole che da una di avanzo.

Inoltre le percentuali sono state scelte in modo da assicurare la sostenibilità dell'intervento già al primo anno di applicazione e la sua ripetibilità negli anni successivi, in modo da dare stabilità alla regola.

Infine, poiché l'obiettivo finanziario di ciascun Comune incorpora l'eventuale scarto registrato nel 2009, l'emendamento prevede la sospensione delle sanzioni vigenti per gli Enti che avessero violato il Patto di Stabilità interno nel 2009 per una misura non superiore al 30% dell'obiettivo assegnato, considerato che il recupero è già previsto nell'obiettivo per il 2010. Ovviamente rimangono le sanzioni vigenti per i Comuni che non dovessero rispettare il Patto nel 2010.

Il contributo alla riduzione dell'indebitamento netto della PA implicito nell'applicazione della regola proposta è di circa 500 milioni di euro per il 2010.

PROPOSTE EMENDAMENTI - TRIBUTI

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)

1. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e adeguano le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità a quanto disposto dal capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree di lavorazione industriale.". Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con altre disposizioni vigenti in materia.
3. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
4. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : "2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";
 - l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "art. 72 (Riscossione) - 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal Comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata in

ogni caso utilizzando esclusivamente le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.” ;

- sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

5. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità attuative della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.

MOTIVAZIONE

Le modifiche proposte in ordine al regime di prelievo sui rifiuti si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, secondo la quale, indipendentemente dal *nomen iuris* che viene attribuito ad un prelievo coattivo cui in ogni caso non ci si può sottrarre, si configura necessariamente un tributo. Conseguentemente sulla base dei principi sottolineati da detta sentenza ed al fine di rimuovere le conseguenze negative di un vuoto legislativo che si determinerebbe in una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti, si rende indispensabile un intervento che chiarisca per comuni, enti gestori e contribuenti quali norme siano applicabili al prelievo dei rifiuti.

Appare di tutta evidenza che ove non si provvedesse a chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, così come fa la Corte Costituzionale, ma quali siano le norme applicabili in concreto si determinerebbe una grave situazione potenzialmente in grado di minare i bilanci di comuni ed enti gestori cui con le norme proposte si intende porre rimedio.

Aggiungere il seguente articolo:

(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)

La lettera a) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 è così sostituita:

“Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è così sostituito:

“Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell’espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell’avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall’applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale.”

MOTIVAZIONE

La legge finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina Ici, intervenendo tra l’altro a sopprimere la previsione della cd. “rendita presunta”, contenuta nel decreto legislativo n.504 del 1997 secondo la quale per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore era determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Ciò costituiva senza dubbio una semplificazione per il Comune in cui era posto l’immobile, ma anche una garanzia per il proprietario, per un duplice profilo di ragioni:

- a) in primo luogo, il riferimento ad una rendita applicabile per assimilazione a fabbricati già iscritti permette di ancorare il presupposto dell’imposta (il possesso del fabbricato non iscritto in catasto) ad un valore simile a quello applicato nella generalità dei casi, senza dovere ridefinire la base di calcolo (il valore del fabbricato medesimo) ad altri criteri quali ad esempio il valore di mercato, di norma molto superiore a quello ottenuto applicando i coefficienti di legge alla rendita catastale. Appare infatti opportuno ricordare che in forza del comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 504 del 1992, “la base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili” e che solo “per i

fabbricati iscritti in catasto" il valore viene direttamente dedotto dall'ammontare della rendita (comma2);

- b) in secondo luogo, nel caso di successiva attribuzione della rendita in misura inferiore a quanto considerato per l'applicazione dell'ICI, il dispositivo del rimborso con i relativi interessi assicura la corretta definizione della posizione.

Va altresì considerato, anche sulla scorta di pronunce della Corte di Cassazione, che la *ratio* che ispirava la disciplina contenuta nel suddetto decreto legislativo 504 del 1992 era, da un lato, di attribuire alla dichiarazione di variazione catastale valore di richiesta di attribuzione della nuova rendita e, dall'altro, di conseguire la più precisa rispondenza della rendita catastale, sulla quale commisurare l'ICI, alla situazione effettiva dell'immobile.

L'emendamento proposto permette di assicurare, anche nei casi ormai residuali di mancanza di rendita attribuita a fabbricati pur soggetti ad ICI, l'applicazione equa e costante del tributo in ossequio a principi di certezza e universalità dell'azione amministrativa tributaria

Aggiungere il seguente articolo:

Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali

1. L'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Sanzioni in materia di tributi locali).

"1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

"2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

"3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

"4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

“5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.”

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'art. 4, comma 10 e l'art. 5 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

MOTIVAZIONE

La norma è volta ad allineare la disciplina prevista per le sanzioni relative a tributi locali con quella già prevista per i tributi erariali.

Aggiungere il seguente articolo:

Semplificazione adempimenti

All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

"5 bis. Il Ministero dell'interno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, è autorizzato ad attribuire direttamente al soggetto costituito dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto".

È abrogato l'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2006.

Aggiungere il seguente articolo:

(Contributo di soggiorno)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.
2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.
3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza stato - città e Autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali

obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'art. 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

MOTIVAZIONE

La previsione di un contributo di soggiorno si rende necessaria per consentire agli enti locali di acquisire risorse per far fronte alle diseconomie derivanti dai costi dell'impatto di consistenti flussi turistici sui servizi comunali nonché per disporre di risorse per un'efficiente politica di manutenzione e sviluppo delle infrastrutture museali ed architettoniche.

Allegato 3:

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010 , n. 2 (pubblicato sulla G.U. del 26.1.10)

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti sul contenimento delle spese
negli enti locali

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».

2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Art. 2

Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province

1. Entro il 30 novembre 2010 e' ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, e' efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Art. 3

Interventi urgenti sul contenimento delle spese
nelle regioni

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di funzione, l'indennita' di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtu' del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennita' spettante ai membri del Parlamento.

Art. 4

Disposizioni per la funzionalita' degli enti locali

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 e' inserito il seguente:

«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».

5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.

7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo».

8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sestimi dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;

e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri

Calderoli, Ministro
per la semplificazione normativa

Bossi, Ministro
per le riforme per il federalismo

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze

Fitto, Ministro
per i rapporti con le Regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato 4:

Proposte di emendamenti Anci al d.l. 194/09- milleproroghe- presentate in commissione affari costituzionali con numero e nome del presentatore.

Art. 2

(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale)

Al comma 5, sostituire le parole "1° luglio 2010" con le seguenti parole "1° gennaio 2011".

MOTIVAZIONE

In armonia con lo spirito che ha già spinto il Governo a prorogare i termini del provvedimento per consentire agli enti pubblici locali, e segnatamente a quelli di piccole dimensioni, di avere un lasso temporale sufficiente a costituire appositi siti informatici ove adempiere ai propri obblighi di pubblicità legale, ovvero organizzare il servizio attraverso le proprie associazioni, si ritiene più congrua una proroga di 12 mesi anziché 6.

2.9 D'Alia; 2.44 Saltamartini; 2.28 Vitali, Sanna;

Art. 8

(Proroga dei termini in materia ambientale)

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole "entro il 30 giugno 2010" con le parole "entro il 31 dicembre 2010"

MOTIVAZIONE

In base al decreto legge mille proroghe ai Comuni viene data la possibilità di passare da Tarsu a TIA già dal 30 giugno 2010, sulla base delle "norme vigenti in materia". Giova tuttavia ricordare che al momento le norme che disciplinano la TIA, che dovevano essere contenute in apposito Decreto attuativo del DPR 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ancora non sono state emanate e dal momento della loro emanazione è necessario lasciare ai Comuni un congruo lasso di tempo per adeguarsi. Nel caso in cui invece il decreto attuativo non fosse emanato, qualora i Comuni decidano di passare a TIA dovranno farlo sulla base delle vecchie disposizioni risalenti al cosiddetto Decreto Ronchi del 1997.

Risulta quindi opportuno e urgente, anche alla luce della nuova sentenza che proclama definitivamente la natura tributaria del prelievo, prevedere un risistemazione della disciplina, in sintonia con le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale. Per questo motivo, al fine di consentire ai Comuni un adeguamento "ragionato", è necessario rinviare di ulteriori sei mesi, e cioè fino al 31 dicembre 2010, la possibilità di passare da Tarsu a TIA, dal momento che appare impensabile il passaggio da un regime impositivo (Tarsu) all'altro (Tia) nel giro di pochi mesi e soprattutto senza norme di riferimento. Nel frattempo, nel corso del 2010 si potrebbe stabilire un programma di incontri con il MEF

al fine di costruire ex novo la nuova disciplina del tributo che dovrà partire necessariamente dall'assunto della sua natura tributaria.

8.40 Saltamartini; 8.24 Vitali, Sanna; 8.19 Granaiola, Mercatali; 8.6 Thaler, Pinzger, Fosson, Peterlini; 8.30 Bonfrisco; 8.4 D'Alia;

Aggiungere il seguente articolo:

(Oneri di urbanizzazione)

All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"

MOTIVAZIONE

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità per il triennio 2010-2012 e fino all'attuazione del federalismo fiscale, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina stabilizzazione della finanza pubblica.

1.0.9 Saltamartini; 9.0.5 D'Alia;

Aggiungere il seguente articolo:

(Cinque per mille)

All'articolo 63 bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1 le parole: "per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009"

MOTIVAZIONE

Il decreto legge 112 del 2008 convertito con legge 133/2008 ha dato la possibilità ai contribuenti la possibilità di devolvere il 5 per mille dell'Irpef al comune di residenza per sostenere le attività sociali.

Si chiede di prorogare anche per il 2010 tale possibilità in modo tale che i comuni possano dare risposta ad una maggiore richiesta di servizi sociali.

9.0.6 D'Alia;

Aggiungere il seguente articolo:

(Centri Raccolta)

*All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole "entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti **"entro il 31 dicembre 2010"**.*

MOTIVAZIONE

I centri di raccolta, attualmente operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, sono un importante strumento per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il principale sistema per la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Molti comuni non hanno ancora adeguato le strutture esistenti alle disposizioni, sia costruttive sia gestionali, dettate dal DM Ambiente 08 aprile 2008 a causa della difficoltà di reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Nell'impossibilità di adeguarsi nei termini previsti attualmente dalla norma i comuni saranno costretti a sospendere le attività di raccolta dei rifiuti urbani nei suddetti centri e si avrebbe, conseguentemente, una inevitabile ricaduta negativa sull'efficienza della raccolta differenziata e, praticamente, il blocco del sistema di raccolta dei RAEE proprio alla vigilia della partenza del sistema di semplificazione che consentirà al sistema di distribuzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di attivare il ritiro "uno contro uno" dei RAEE, consegnati dai clienti al momento dell'acquisto di una apparecchiatura equivalente, per la successiva consegna ai centri di raccolta comunali previsti dall'articolo 6 del D.Lgs 151/2005 che, nel panorama attuale, coincidono con i centri di raccolta dei rifiuti urbani. Si rende necessario prevedere una proroga dei termini per l'adeguamento al fine di salvaguardare i risultati di raccolta differenziata già raggiunti e, soprattutto, per garantire il sistema di raccolta dei RAEE.

1.0.8 Saltamartini; 9.0.7 D'Alia;

Art. 5

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

All'articolo 5, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

*8. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203 sostituire le parole "è prorogato al 31 dicembre 2009" con le seguenti parole **"è prorogato al 31 dicembre 2010"***

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di confermare anche per l'anno 2010 le agevolazioni fiscali per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Dai dati contenuti nella pubblicazione ISTAT "Gli spostamenti quotidiani e periodici" risulta che gli studenti ed i lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico sono circa 3.450.000.

L'agevolazione fiscale per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ha poi lo scopo di favorire la mobilità sostenibile, incentivando l'utilizzo dei mezzi pubblici locali, regionali e interregionali, a dispetto dell'auto privata.

5.39 Saltamartini; 5.20 D'Alia;

Art. 9

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

All' articolo 9 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5

*5. All'articolo 23, comma 1, del decreto- legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole "31 dicembre 2009," sono sostituite dalle seguenti **"31 dicembre 2010"***

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a contenere il disagio abitativo e a favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, **in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa** di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5.1 Il Relatore; 9.66 Saltamartini; 9.13 D'Alia;

Aggiungere il seguente articolo:

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali)

"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i segretari comunali e provinciali in possesso dei requisiti di anzianità per il collocamento a riposo permangono in servizio, oltre i limiti di età per essi previsti, sino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha

nominato, qualora raggiungano i predetti requisiti nei 12 mesi antecedenti alla scadenza del mandato.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato per consentire la prosecuzione dell'attività del segretario comunale e provinciale qualora, in prossimità della scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato, lo stesso raggiunga i limiti di età previsti per il collocamento a riposo; la norma si rende necessaria dunque per dare continuità all'azione amministrativa ed evitare interruzioni che richiedano la nomina di un nuovo segretario per un periodo inferiore ad un anno.

9.0.4 D'Alia; 9.0.4 D'Alia;

Art. 9

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

Sopprimere il comma 4.

MOTIVAZIONE

La normativa previgente che, con la soppressione richiesta si vorrebbe ripristinare, disciplinava il dispositivo delle Zone Franche Urbane così come autorizzato dalla Commissione Europa con decisione C(2009) 8126 del 28 10 2009.. Tale dispositivo prevedeva, essenzialmente, un regime di esenzioni fiscali e contributive riconosciute in forma automatica ai soggetti beneficiari.

La modifica che ora si vuole sopprimere, attraverso la trasformazione di queste esenzioni in semplici contributi, oltre a rendere probabilmente necessaria una nuova notifica alla Commissione Europea, con tempi ed esiti incerti, depotenzia l'istituto e ne snatura le caratteristiche, svuotandone la carica di attrattività per le imprese potenzialmente beneficiarie.

Per tali motivi ne risulterebbero pregiudicati gli effetti attesi, compromettendo irrimediabilmente l'adeguatezza e l'appropriatezza del dispositivo rispetto alle finalità di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale ed economica degli spazi urbani interessati, indicate dall'art.1 comma 340 della Legge 27 dicembre n°296 come modificata dall'art.2 della legge 24 dicembre 2007 n°244.

9.50 Stancanelli, Fleres, FIRRARELLO, Di Stefano, Tofani, Pastore, D'Alì; 9.12 D'Alia; 9.10 Mascitelli, Pardi; 9.22 Bianco, Bonino, Bubbico, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi, Sangalli, Sbarbati, Tomaselli, Antezza, Chiurazzi, Legnini, Barbolini, Baio; 9.35 Pistorio, Burgaretta, Oliva, Villari

Aggiungere il seguente articolo:

**Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati
ricadenti in zone climatiche E**

“A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”

MOTIVAZIONE

Si chiede la proroga per il 2010 dell'agevolazione fiscale per chi utilizza come riscaldamento il gasolio o il gpl nei comuni parzialmente non metanizzati e ricadenti nelle zone climatiche E.

9.0.3 D'Alia; 1.203 Saro; 1.154 Bonfrisco; 1.82 Aderenti, Bodega, Cagnin, Boldi, Divina, Franco Filippi, Leoni, Mauro, Maraventa, Mazzatorta, Montani, Mura, Stiffoni, Torri, Vallardi, Valli, Garavaglia, Monti, Rizzi, Vaccai, Pittoni; 1.174 Butti;

